

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE “MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PER GARANTIRE LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO E PER L’EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI”.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e adottare altri interventi per la ragionevole durata del processo civile, nonché misure urgenti per l’efficienza degli uffici giudiziari;

Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____ ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

**MISURE PER LA
DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE**

CAPO I

Definizione del contenzioso tributario

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti tributari pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le priorità individuate dal Primo Presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano le disposizioni del presente capo.

Art. 2

(Giudici ausiliari)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 si procede, in via straordinaria, alla nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di settanta.

2. I giudici ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte

di cassazione. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative alla proposta di cui al periodo precedente.

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario i magistrati ordinari a riposo da non più di tre anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda, che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità. Possono altresì essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario i consiglieri di cassazione nominati a norma della legge 5 agosto 1998, n. 303, a riposo da non più di tre anni alla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 3 (Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice ausiliario di cassazione sono necessari i seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
 - d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - e) avere idoneità fisica e psichica;
 - f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalla disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati.
2. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantacinque anni di età.
3. Non possono essere nominati giudici ausiliari:
 - a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) gli ecclesiastici e i ministri di culto;
 - d) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e nei movimenti politici.

Art. 4 (Procedimento di nomina)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio superiore della magistratura, sono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda per la nomina a giudice ausiliario, nonché i criteri di priorità nella nomina che tengono conto della particolare esperienza acquisita dal candidato nell'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie. E' riconosciuta preferenza ai fini della nomina al pregresso svolgimento per almeno cinque anni della funzione di componente delle Commissioni tributarie o lo svolgimento di pregresse funzioni di legittimità presso la Sezione tributaria della Corte di cassazione.
2. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo che formula le proposte motivate di nomina, indicando, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti e redigendo la graduatoria.
3. Il primo presidente della Corte di cassazione assegna i giudici ausiliari alla sezione tributaria della Corte.

Art. 5 (Presenza di possesso)

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio entro il termine indicato nel decreto di nomina previsto dall'articolo 2, comma 2, ed è assegnato con provvedimento del primo presidente della Corte di cassazione a norma dell'articolo 4, comma 3.

Art. 6
(Durata dell'ufficio)

1. L'incarico di giudice ausiliario ha la durata di cinque anni, non prorogabili.
2. Il giudice ausiliario cessa dall'incarico al compimento del settantottesimo anno di età e nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dell'articolo 10.

Art. 7
(Collegi e provvedimenti. Monitoraggio)

1. Il giudice ausiliario deve definire, nel collegio in cui è relatore, anche ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, almeno centoventi procedimenti per anno.
2. Con cadenza semestrale il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio dell'attività svolta dai giudici ausiliari al fine di rilevare il rispetto dei parametri di operosità ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente capo.

Art. 8
(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Al giudice ausiliario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità prevista per i magistrati ordinari.
2. Il giudice ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato. Il divieto si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.
3. Nel corso dei tre anni successivi alla data di cessazione dell'incarico, il giudice ausiliario non può rappresentare, assistere o difendere, in qualità di avvocato, le parti di procedimenti in relazione ai quali ha svolto le funzioni. La disposizione di cui al periodo precedente si estende ad altro avvocato di lui socio o con lui associato.

Art. 9
(Astensione e ricusazione)

1. Il giudice ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
2. Il giudice ausiliario ha altresì l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando ha in precedenza assistito nella qualità di avvocato una delle parti in causa o uno dei difensori.

Art. 10
(Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca)

1. I giudici ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni, ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.

2. In ogni momento il primo presidente della corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del giudice ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. Entro trenta giorni dal compimento di ciascun anno dalla data della nomina, il primo presidente verifica che il giudice ausiliario abbia definito il numero minimo di procedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, e, in caso negativo, propone al consiglio direttivo la dichiarazione di revoca.

3. Nei casi di cui al comma 2 il consiglio direttivo, con la partecipazione dei componenti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.

4. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 11 (Indennità)

1. Ai giudici ausiliari è attribuita un'indennità onnicomprensiva, da corrispondere ogni tre mesi, di duecento euro per ogni provvedimento che definisce il processo, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti.

2. L'indennità annua complessiva non può superare, in ogni caso, la somma di trentamila euro e sulla stessa non sono dovuti contributi previdenziali.

3. L'indennità prevista dal presente articolo è cumulabile con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di euro 2.100.000 a decorrere dall'anno 2017, ~~cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.~~

CAPO II

Nuove attribuzioni dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo

Art. 12

(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità)

1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Il primo presidente della corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare, per non più di tre anni, i magistrati con non meno di due anni di effettivo esercizio, anche non continuativo, dei compiti inerenti all'ufficio del massimario e del ruolo e che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da più di un magistrato dell'ufficio del massimario.”

CAPO III

Misure per la ragionevole durata del processo in cassazione

Art. 13

(Misure per la ragionevole durata del ricorso per cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo comma i numeri 2) e 3) sono soppressi;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.”;
 - b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Se ad un sommario esame del ricorso la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, rimette gli atti alla sezione semplice.”;
 - c) all'articolo 377 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente”;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “Il primo presidente, il presidente della sezione semplice, il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che sia rinnovata.”;
 - d) all'articolo 379 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese.”;
 - 2) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente:

“Non sono ammesse repliche.”
 - e) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 380-bis

(Procedimento per la decisione in camera di consiglio)

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto è notificato agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.”;

f) l'articolo 380-ter è sostituito dal seguente:

“Art. 380-ter

(Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza)

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.”

g) all'articolo 390, primo comma, le parole “o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter” sono sostituite dalle seguenti: “o sino alla data dell'adunanza camerale, o non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter”;

h) all'articolo 391 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: “Sulla rinuncia, e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione.”;

- 2) al secondo comma, dopo le parole “Il decreto” è aggiunta la seguente: “, l’ordinanza”;
- i) all’articolo 391-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma è sostituito dal seguente: “Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento.”;
 - 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: “Sulla correzione, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma.”;
 - 3) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice.”.

Capo IV

Tirocini formativi presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la medesima Corte

Art. 14

(Tirocini formativi)

1. All’articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, le parole “possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.” sono sostituite dalle seguenti: “possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.”;
 - b) al comma 5-bis, dopo le parole “Scuole di specializzazione per le professioni legali” sono inserite le seguenti: “, nonché con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità”.

Titolo II

MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E PER GARANTIRE LA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Capo I

Misure sull'accesso alla magistratura ordinaria, per il tirocinio dei magistrati ordinari

Art. 15

(Misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;

b) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato.

2. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati, con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo, hanno la seguente durata:

a) tre mesi, per il primo periodo;

b) due mesi, per il secondo periodo;

c) cinque mesi, per il terzo periodo.

3. Le disposizioni del comma 1, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di euro 5.804.334,00 per l'anno 2017, di euro 6.214.395,00 per l'anno 2018, di euro 3.200.550,00 per l'anno 2019, di euro 3.254.431,00 per l'anno 2020, di euro 3.542.388,00 per l'anno 2021, di euro 3.563.285,00 per l'anno 2022, di euro 3.627.380,00 per l'anno 2023, di euro 3.702.158,00 per l'anno 2024, di euro 3.766.254,00 per l'anno 2025, di euro 3.841.032,00 ~~annui a decorrere per dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.~~

Capo II

Modifiche urgenti al processo civile dinanzi al tribunale

Art. 16

(Rito innanzi al tribunale in composizione monocratica)

1. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 257-bis è aggiunto il seguente:

“257-ter (Dichiarazioni scritte). - La parte può produrre dichiarazioni scritte di terzi capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticità.

Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione può essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice può disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.”;

b) il capo III-bis è sostituito dal seguente:

“Capo III-bis

Del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 281-bis

(Norme applicabili)

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 281-ter.
(Forma della domanda. Costituzione delle parti)

Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater
(Procedimento)

Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 281-quinquies
(Poteri istruttori del giudice)

Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 281-sexies.
(Decisione e impugnazione)

Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.

Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice dà atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.

Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita.”.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. L'articolo 183-bis e le disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile sono abrogati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; è fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5.
4. I procedimenti introdotti con il rito sommario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3 continuano ad essere regolati dalle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 183-bis del codice di procedura civile continuano ad applicarsi ai procedimenti introdotti con il rito ordinario di cognizione prima della scadenza del termine di cui al comma 3.

Art. 17

(Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150)

1. Al decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la lettera a) è soppressa;
 - 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) Rito davanti al tribunale in composizione monocratica: il procedimento regolato dalle norme del capo III-bis del titolo I del libro secondo del codice di procedura civile.”;
 - b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica”;
 - 2) il comma 1 è soppresso;
 - 3) al comma 2, le parole “all'articolo 702-bis” sono sostituite dalle seguenti: “281-ter”;
 - 4) al comma 3, le parole “702-bis e 702-ter” sono sostituite dalle seguenti: “281-ter e 281-quater”.
 - c) al capo III, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Delle controversie regolate dal rito davanti al tribunale in composizione monocratica” e le parole “rito sommario di cognizione”, ovunque ricorrano nelle disposizioni del predetto capo, sono sostituite dalle seguenti: “rito davanti al tribunale in composizione monocratica”;

- d) all'articolo 22, comma 9, le parole "all'articolo 702-quater" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 281-sexies, terzo comma"
 - e) dopo l'articolo 30, le parole "Capo IV Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione" sono soppresse;
 - f) all'articolo 31 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1 le parole "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
 - 2) al comma 3, le parole "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".
 - g) all'articolo 32, comma 1, le parole "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
 - h) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole "ordinario di cognizione" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c)";
 - 2) al comma 5, le parole "L'atto di citazione è notificato" sono sostituite dalle seguenti: "Il ricorso e il decreto di cui all'articolo 281-ter, terzo comma, del codice di procedura civile sono notificati".
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 18

(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

1. All'articolo 1-ter della legge 24 marzo 2001, n. 89 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, produrre, in luogo della deduzione della prova per testimoni, dichiarazioni scritte a norma dell'articolo 257-ter del codice di procedura civile. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando la produzione di dichiarazioni scritte non è possibile per causa alla parte non imputabile. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e in quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale."
2. Il rimedio preventivo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, primo periodo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dal comma 1 del presente articolo, opera per i processi civili introdotti dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo III

Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione giudiziaria

Art. 19

(Misure di potenziamento degli uffici giudiziari)

1. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate ed in corso e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi previsti dal presente decreto, nonché per assicurare la piena attuazione al trasferimento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari e al programma di digitalizzazione dei medesimi, ivi compreso l'ufficio della Corte di cassazione, il Ministero della giustizia, per **il triennio 2016-2018**, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **ad assumere a tempo indeterminato** un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
2. Il decreto di cui al comma 1 individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità **delle procedure assunzionali da avviare**, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.
3. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito **e nei limiti** delle **residue** risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto adottato a norma del comma 1.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di impiego delle ordinarie facoltà assunzionali.
5. Il reclutamento di cui ai commi 1 e 3 è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. Le procedure di cui ai commi 1 e 3 sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui ai commi 1 e 3 è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 1 e 3, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
8. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21 *quater* del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n.132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.
9. **Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, ~~eui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.~~**
10. **Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21-quater del Decreto Legge 27/06/2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2015, n. 132;**
11. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.

Art. 20

(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza)

1. All'articolo 68, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza."

Art. 21

(Divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

1. Ai fini della completa definizione delle procedure di reclutamento di cui all'articolo 19 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con

qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni presso gli organi costituzionali.

Art. 22

(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati)

1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole “, ad una sede da lui chiesta” sono sostituite dalle seguenti: “ad una sede” e le parole “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;

Titolo III

Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 23

(Disposizioni finanziarie)

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola “2000” è sostituita dalla seguente: “~~1079~~ 1087”, le parole “1000 nel corso dell'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “~~876~~ 878 nel corso dell'anno 2016” e le parole “1000 nel corso dell'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “~~203~~ 209 nel corso dell'anno 2017”.
2. All'articolo 21, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola “2000” è sostituita dalla seguente: “~~1079~~ 1087”, le parole “1000 nel corso dell'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “~~876~~ 878 nel corso dell'anno 2016” e le parole “1000 nel corso dell'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti “~~203~~ 209 nel corso dell'anno 2017”.
3. All'articolo 22, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola “49.200.000” è sostituita dalla seguente “~~43.496.000~~ 43.588.000”, la parola “94.200.000” è sostituita dalla seguente: “~~51.834.000~~ 52.202.000” e la parola “93.200.000” è sostituita dalla seguente: “~~50.834.000~~ 51.202.000”;
4. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto- legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola “46.000.000” è sostituita dalla seguente “~~40.296.000~~ 40.388.000”, la parola “92.000.000” è sostituita dalla seguente: “~~49.634.000~~ 50.002.000”.
5. ~~Alla copertura~~ Agli oneri derivanti dall'attuazione degli ~~delle autorizzazioni di spesa di cui dagli~~ articoli 11, comma 4, 15, comma 4 e 19, comma 9, pari complessivamente ad ~~5.670.000~~ 5.606.324 euro per l'anno 2016, ad ~~41.904.334~~ 41.542.278 euro per l'anno 2017, ad ~~42.314.395~~ 41.952.339 euro per l'anno 2018, ad ~~39.300.550~~ 38.938.494 euro per l'anno 2019, ad ~~39.354.431~~ 38.992.375 euro per l'anno 2020, ad ~~39.642.388~~ 39.280.332

euro per l'anno 2021, ad ~~39.663.285~~ **39.301.229** euro per l'anno 2022, ad ~~39.727.380~~ **39.365.324** euro per l'anno 2023, ad ~~39.802.158~~ **39.440.102** euro per l'anno 2024, ad ~~39.866.254~~ **39.504.198** euro per l'anno 2025 e ad ~~39.941.032~~ **39.578.976** euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.